

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "Associazione Nidra"

Denominazione, sede e durata

Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, priva di scopo di lucro e finalità politica, denominata "**Associazione Nidra**".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Trieste, Via Giulio Solitro 9, 34135. L'Associazione potrà istituire sezioni per le diverse attività culturali e sociali svolte, nonché delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Le sezioni e le sedi secondarie avranno autonomia amministrativa, giuridica, fiscale e di bilancio.

Art. 3) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Finalità e oggetto sociale

Art. 4) L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) L'Associazione promuove attività di utilità sociale di diversa natura, a favore degli associati e di terzi, e intende operare nel settore della diffusione e comunicazione del benessere e della salute naturale, in particolare nei settori della Naturopatia, Arteterapia e Sogni Lucidi. L'Associazione Nidra nasce in continuità con le attività finora svolte in maniera non formalmente organizzata e riconosciuta dai soci fondatori, in particolare attraverso i progetti "Le Buone Arti", "Sentiero della Natura" e "Formazione Naturopatia", nati a partire dal 2011 per volontà e impegno della fondatrice Francesca Valentina Salcioli, anche in collaborazione con professionisti, strutture private e pubbliche e associazioni (alla fine dello statuto, si presenta una lista delle principali attività svolte in tal senso a partire dal 2011).

L'Associazione intende in particolare svolgere le seguenti attività di utilità sociale:

- promuovere una cultura del **benessere e della salute naturale**; attraverso la diffusione delle discipline olistiche e naturopatiche;

- promuovere una cultura dell'**arte** a scopo terapeutico, maieutico e di crescita personale.
- promuovere una cultura della **lucidità, dei sogni lucidi e dell'attenzione al mondo onirico**, come via di auto-aiuto per la propria crescita e realizzazione personale, benessere e felicità;

Al fine del perseguimento delle sopraindicate finalità si prevede l'organizzazione di: manifestazioni artistiche, culturali e ricreative, viaggi ed escursioni, spettacoli, incontri, esposizioni, installazioni, corsi, concorsi, pubblicazioni di varia natura, didattica, formazione frontale e a distanza, attività di ricerca.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa. L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita. La quota sociale è annuale ed intrasmissibile, non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci che l'associazione vorrà costituire. Il numero dei soci è illimitato.

Esistono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.
- Soci ordinari: coloro che hanno fatto la richiesta di adesione all'Associazione e hanno ottenuto la qualità di socio per deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio si riserva la facoltà di incaricare i soci di particolari funzioni ed attribuzioni.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Ammissione e perdita della qualifica

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età. Il Consiglio deve decidere in ordine alle domande di ammissione entro 30

giorni dal loro ricevimento, dopo tale termine, se il Consiglio non si è espresso contrariamente, si intende che la richiesta di adesione è stata accolta. La decisione del Consiglio è inappellabile.

Art. 8) La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie, comunicate per mezzo di richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo,
- decesso,
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e/o morali o all'immagine dell'Associazione o per altri gravi motivi. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 9) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed essere informati sui programmi generali della stessa;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo, diretto o indiretto (per delega), e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- beneficiare di eventuali agevolazioni o convenzioni stipulate con l'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 12) Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto;

- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative nella misura fissata dal Consiglio. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili;
- prestare l'eventuale lavoro preventivamente concordato;
- tenere un comportamento, verso gli altri aderenti dell'Associazione basato sulla correttezza, buona fede e onestà, nel rispetto del presente Statuto e del regolamento interno dell'Associazione.

Assemblea dei soci

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea all'ultimo indirizzo conosciuto del socio e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione (www.associazionenidra.it) ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nella sede e/o sedi dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente che è esposto per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede o sedi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). Il Presidente accerta la regolarità della convocazione, della costituzione dell'Assemblea e del diritto ad intervenire.

Compiti dell'Assemblea dei soci

Art. 18) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci in regola con il versamento delle quote associative, sono ammesse al massimo tre deleghe in totale da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con le quote associative. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci in regola con il versamento delle quote associative. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente per modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, che debbono essere scelti fra i soci, ivi compreso il Presidente, che è membro di diritto del Consiglio. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi hanno durata di 5 anni e si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci ed eventuale espulsione di soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto via posta o via mail da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Segretario, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere, le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate. Nella sua prima adunanza il Consiglio nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e compie gli atti necessari a promuovere l'inizio delle attività sociali.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio, con le stesse funzioni del Consigliere uscente. L'eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio, per giusta causa, deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per proposta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. Per ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio che viene

firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci. Il Consiglio si riserva la facoltà di interpellare altri soci dell'Associazione in qualità di esperti.

Il Presidente

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Le funzioni del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso di necessità, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- firmare tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- dirigere e coordinare l'esecuzione delle decisioni prese e delegare ad altri soci dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere al disbrigo della corrispondenza e alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo potranno essere assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e che le pervengano a qualsiasi titolo: elargizioni, eredità, contributi da parte di associati o terzi, enti, istituzioni pubbliche e private o persone fisiche;
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi di iniziative promozionali attuate o promosse dall'Associazione stessa nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
- proventi derivanti dalle cessioni di beni e dalla fornitura di servizi agli associati e ai terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di uno degli obiettivi istituzionali;
- ogni mezzo che non sia in contrasto col presente statuto, col regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano.

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il conto consuntivo deve essere redatto ed approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

A seguito della costituzione, il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2017. I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono

compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.